

Visto il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari";

Visto l'articolo 3 della legge 119/2003 che reca disposizioni in ordine alla decadenza della titolarità della quota in capo ai singoli produttori, nonché delle modalità di riassegnazione delle stesse alle aziende ubicate in zona di montagna e svantaggiate;

Atteso che la situazione regionale relativa alla quantificazione delle quote da riassegnare confluite nella riserva nazionale è quella risultante dal sistema informatico S.I.N.;

Preso atto che detto sistema, alla data del novembre 2008, quantifica in complessive 139,776 tonnellate l'ammontare delle quote da riassegnare ai produttori, di cui 75,684 tonnellate per la zona di pianura e 64,097 tonnellate per quella montana;

Considerato che l'art. 3, comma 6, del citato D.L. 49/2004 prevede che la riassegnazione dei quantitativi in argomento deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2009;

Preso atto che la quantità che viene riassegnata va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2009;

Visto l'art. 3, comma 4, del ripetuto D.L. 49/2003, che indica le seguenti priorità che devono essere applicate da parte delle Regioni per effettuare le riassegnazioni;

- a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del D.L. 727/1994, convertito con L. 46/1995, nei limiti del quantitativo ridotto;

- b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

- c) criteri oggettivi autonomamente determinati dalle Regioni;

Ritenuto necessario stabilire le linee di indirizzo per tale riassegnazione;

Atteso che per la riassegnazione delle quote di cui alla lettera a) si procede d'ufficio, in quanto spettante a tutti i produttori aventi diritto e risultanti dal S.I.N., mentre per le lettere b) e c) la riassegnazione deve aver luogo previa presentazione di domanda a seguito di avviso pubblico, cui farà seguito la relativa graduatoria e le conseguenti comunicazioni ai richiedenti la quota;

Ritenuto opportuno prendere in considerazione per la zona montana solamente il criterio di cui alla predetta lettera b), limitatamente ai titolari di quota, considerata l'esiguità dei quantitativi da riassegnare;

Considerato che, a termini del comma 4 *bis*, dell'art. 3 della legge 119/2003, dalle riassegnazioni in argomento sono esclusi tutti i produttori che, a partire dal periodo 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, eccezion fatta per gli affitti in corso di annata;

Considerato che per giovane imprenditore, titolare o contitolare di azienda agricola, si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data di presentazione della domanda e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese a termini dell'art. 8 della legge n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale;

Ritenuto che, ai fini dell'assegnazione della quota di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 4, della legge 119/2003, sia opportuno fare riferimento ai dati di quota e di produzione relativi all'ultimo periodo produttivo conclusosi e cioè a quello della campagna di commercializzazione 2007/2008;

Ritenuto altresì che la riassegnazione di dette quote debba avvenire a seguito di avviso pubblico e su domanda da presentarsi a cura dei richiedenti alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

Ritenuto che per la riassegnazione di che trattasi sia opportuno e necessario assumere un atto d'indirizzo con riguardo ai criteri di valutazione delle domande come appresso si elencano:

1. consentire la presentazione di un'unica domanda di riassegnazione di quota per ogni azienda agricola;
2. consentire l'accesso alla riassegnazione esclusivamente ai produttori che nel periodo 2007/2008 hanno commercializzato un quantitativo di latte tra consegne e vendite dirette, espresso in latte rettificato, pari almeno al 80% della quota di cui disponevano in regione alla data del 31 marzo 2008;
3. riassegnare la quota a ogni azienda in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2008 e la produzione, espressa in latte rettificato, del periodo di commercializzazione 2007/2008;
4. riassegnare le quote prevedendo un limite minimo di assegnazione pari a 5 tonnellate – riferibili alla lattazione media di una bovina inserita in un allevamento di zona delimitata montana e svantaggiata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
5. riassegnare le quote prevedendo un limite massimo di assegnazione pari a 20 tonnellate;
6. azzerare le quote riassegnabili che, dopo calcolate, risultino di misura inferiore e superiore rispettivamente ai limiti minimi e massimi di cui ai punti 4) e 5) e ridistribuire i quantitativi così recuperati a favore delle altre riassegnazioni;
7. riassegnare le quote prioritariamente ai giovani imprenditori agricoli della zona montana e, a parità di condizioni, all'imprenditore più giovane con azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della allegata Tabella 1, già inserita nel P.S.R. 2007/2013. Gli eventuali quantitativi ancora residuali vengono assegnati con analoga procedura alle aziende ubicate nei comuni ricompresi nel gruppo B e infine, a quelli nel gruppo C della medesima Tabella 1;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la riassegnazione di quote di produzione ai produttori di latte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

A) Il quantitativo di 139,776 tonnellate, autorizzato dal sistema informatico S.I.N., relativamente alla quantificazione delle quote derivanti dalla riserva nazionale, per tonnellate 75,684 viene destinato ai produttori della regione che hanno subito la riduzione della quota "B", ai sensi del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le rimanenti 64,092 tonnellate sono destinate ai giovani produttori con aziende ubicate in zona montana.

B) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico S.I.N..

C) Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui alla presente deliberazione i produttori che, a partire dal periodo di commercializzazione 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, eccezion fatta per gli affitti in corso di annata.

D) La quantità assegnata ai sensi della lettera A) va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2009.

E) L'attribuzione di quota viene effettuata, secondo i seguenti criteri:

E.1) Tonnellate 75,684 ad aziende ubicate in zona di pianura che hanno subito il taglio della quota "B". Le quote vengono riassegnate integralmente ai produttori titolari di un quantitativo minimo da

ripristinare di quota B tagliata, via via in ordine crescente fino ad esaurimento del quantitativo a disposizione.

E.2) Tonnellate 64,092 a giovani imprenditori agricoli, già titolari di quota alla data del 01.04.2007 la cui azienda è ubicata in zona classificata montana ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CE 1257/1999, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai produttori che ne fanno richiesta aventi l'azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della Tabella 1, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) ai produttori richiedenti aventi azienda agricola ubicata nei comuni ricadenti nel gruppo B della citata Tabella 1;
- c) ai produttori ricadenti nel gruppo C della Tabella 1 medesima.

La quota disponibile viene riassegnata in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2008 e la produzione, espressa in latte rettificato, del periodo di commercializzazione 2007/2008.

F) I richiedenti di cui al punto E.2), devono aver commercializzato nel periodo 2007/2008 un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, almeno pari all'80% della quota complessiva di cui disponevano alla data del 31 marzo 2008.

G) Le quote vengono riassegnate prevedendo un limite minimo e massimo di assegnazione pari rispettivamente a 5 e 20 tonnellate, eccezion fatta per quanto disposto al precedente punto E.1).

H) Le quote che, dopo calcolate, risultino di misura inferiore e superiore ai limiti minimi e massimi indicati alla lettera G), vengono azzerate e i quantitativi così recuperati ridistribuiti agli altri produttori secondo le modalità previste dal punto E.2).

I) I beneficiari delle assegnazioni devono produrre, a decorrere dal periodo di commercializzazione 2009/2010 – ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e fatti salvi i casi di forza maggiore indicati nel D.M. 31 luglio 2003 – almeno il 70% del proprio quantitativo di riferimento individuale. In caso di mancato raggiungimento di tale percentuale minima, si provvede all'adeguamento della quota di titolarità a quanto effettivamente commercializzato, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 3 del D.L. 49/2003.

L) Per giovane imprenditore, titolare o contitolare dell'azienda agricola, di cui alla lettera E.2) si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di assegnazione quota di cui al punto N) e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441 e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della L. n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale.

M) Con le quote assegnate ai sensi del punto E.2), le aziende non possono superare la quota complessiva di 30 tonnellate per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree.

N) Le domande per l'assegnazione delle quote di cui al punto E.2) devono essere, a pena di reiezione, presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali – Servizio produzioni agricole, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dalla Direzione stessa. Le domande possono essere presentate anche tramite Organizzazioni professionali agricole e Associazioni di produttori riconosciute, anche con l'ausilio di strumenti di gestione informatica. In tal caso la modulistica, su base cartacea, deve contenere gli stessi elementi previsti da quella predisposta dalla Direzione centrale.

O) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico S.I.N. e, laddove necessario, di quelli dichiarati dai richiedenti in domanda. I controlli per la verifica delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari saranno eseguiti, anche tramite il sistema S.I.N., anteriormente all'assegnazione delle quote e su un campione casuale del 5% delle domande

presentate, nonché in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità dei dati dichiarati. A seguito di accertamento di eventuali false dichiarazioni, non si procede alla riassegnazione delle quote e, se del caso, avrà luogo la segnalazione del fatto alle Autorità competenti, ai sensi di legge.

2. Il Direttore del Servizio produzioni agricole della Direzione centrale competente è responsabile del procedimento amministrativo di riassegnazione delle quote di cui alla presente deliberazione.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella 1- Elenco dei comuni

GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C
UD AMPEZZO UD ARTA TERME UD CERCIVENTO UD CHIUSAFORTE UD COMEGLIANS UD DOGNA UD DRENCHIA UD FORNI AVOLTRI UD FORNI DI SOPRA UD FORNI DI SOTTO UD GRIMACCO UD LAUCCO UD LIGOSULLO UD LUSEVERA UD MALBORGHETTO VALBRUNA UD MOGGIO UDINESE UD OVARO UD PALUZZA UD PAULARO UD PONTEBBA UD PRATO CARNICO UD PREONE UD PULFERO UD RAVASCLETTO UD RAVEO UD RESIA UD RESIUTTA UD RIGOLATO UD SAURIS UD SAVOGNA UD SOCCHIEVE UD SUTRIO UD TAIPANA UD TARVISIO UD TRASAGHIS UD TREPPO CARNICO UD VENZONE UD ZUGLIO PN ANDREIS PN BARCIS PN CIMOLAIS PN CLAUT PN CLAUZETTO PN ERTO E CASSO PN FRISANCO PN TRAMONTI DI SOPRA PN TRAMONTI DI SOTTO PN VITO D'ASIO	UD AMARO UD BORDANO UD CAVAZZO CARNICO UD ENEMONZO UD FORGARIA NEL FRIULI UD MONTENARS UD STREGNA UD TOLMEZZO UD VERZEGNIS UD VILLA SANTINA PN BUDOIA PN MEDUNO PN POLCENIGO	UD ARTEGNA UD ATTIMIS UD CIVIDALE DEL FRIULI UD FAEDIS UD GEMONA DEL FRIULI UD MAGNANO IN RIVIERA UD NIMIS UD POVOLETTO UD PREPOTTO UD SAN LEONARDO UD SAN PIETRO AL NATISONE UD TARENTO UD TORREANO GO CAPRIVA DEL FRIULI GO CORMONS GO DOBERDO' DEL LAGO GO DOLEGNA DEL COLLIO GO FOGLIANO REDIPUGLIA GO GORIZIA GO MONFALCONE GO MOSSA GO RONCHI DEI LEGIONARI GO SAGRADO GO SAN FLORIANO DEL COLLIO GO SAN LORENZO ISONTINO GO SAVOGNA D'ISONZO TS DUINO-AURISINA TS MONRUPINO TS SAN DORLIGO DELLA VALLE TS SGONICO TS TRIESTE PN ARBA PN AVIANO PN CANEVA PN CASTELNOVO DEL FRIULI PN CAVASSO NUOVO PN FANNA PN MANIAGO PN MONTEREALE VALCELLINA PN PINZANO AL TAGLIAMENTO PN SEQUALS PN TRAVESIO PN VIVARO